

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "COMITATO AMBIENTALISTA ALTRO LIDO"

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1. A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'associazione culturale con denominazione "COMITATO AMBIENTALISTA ALTRO LIDO", ovvero "Comitato Ambientalista Altro Lido" ovvero "CAAL".
2. L'Associazione assicura il necessario seguito alle attività intraprese dal "Coordinamento delle associazioni ambientaliste del Lido" e "Coordinamento delle associazioni ambientaliste del Lido - Un altro Lido è possibile".
3. L'Associazione mantiene il marchio grafico del *Coordinamento delle associazioni ambientaliste del Lido* ed il relativo motto *Un altro Lido è possibile* e mantiene e sviluppa il relativo sito web.

Articolo 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede nel comune di Venezia,
2. In via provvisoria la sede è sita in Malamocco, Calle della Madonna, 3.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede potrà esser situata in altro luogo del comune di Venezia.

Articolo 3 - Principi

1. L'Associazione si ispira a principi di democrazia, solidarietà, sostenibilità ambientale e nonviolenza.
2. L'Associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento delle finalità sociali e la sua struttura è democratica.
3. Dall'attività dell'Associazione è escluso l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
4. L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.
5. L'Associazione opera rendendosi indipendente da ogni possibile condizionamento di parte - partitico o di qualsivoglia formazione politica, sindacale, confessionale, imprenditoriale, economico, professionale - di singoli soggetti o categorie.

Articolo 4 - Finalità

1. L'Associazione si interessa della tutela del territorio del Lido, dei Litorali e della Laguna di Venezia, sotto l'aspetto ambientale, storico-culturale e socio-economico, con finalità generale di difesa dei "beni comuni".
2. L'Associazione ha inoltre finalità di promozione della collaborazione nell'associazionismo ambientalista, anche locale, anche attraverso reti di coordinamento tra associazioni e loro delegati e riunioni periodiche per la valutazione comune delle azioni svolte e per l'aggiornamento dei programmi.
3. L'Associazione ha altresì finalità di elaborazione, anche direttamente, di proposte programmatiche e/o progettuali per lo sviluppo sostenibile del territorio d'interesse.

Articolo 5 - Attività

1. L'Associazione potrà svolgere le attività e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, anche collaborando con altre associazioni, istituzioni pubbliche ed altri soggetti.
2. In particolare, l'Associazione si propone di promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali su piani e progetti che interessano il territorio d'interesse.
3. L'Associazione non svolge attività alcuna a pagamento, fatte salve le attività marginali consentite per legge, né nei confronti di Soci né di soggetti non associati.



Articolo 6 - Soci

1. L'Associazione è aperta alla partecipazione delle persone che ne condividono le finalità impegnandosi coerentemente e concretamente per esse.
2. La richiesta di iscrizione in qualità di Socio è limitata alle persone maggiorenni, deve essere sottoscritta dall'interessato unitamente ad una dichiarazione di conoscenza ed accettazione dello Statuto, nonché da due Soci in qualità di presentatori del richiedente; essa comporta il versamento della quota sociale annua uguale per tutti.
3. L'accettazione della richiesta di iscrizione compete al Consiglio Direttivo, che può negarla solo motivatamente in ragione di comportamenti del richiedente palesemente in contrasto con le finalità statutarie e con le iniziative dell'Associazione; in caso di rinnovata richiesta di iscrizione l'accettazione è sottoposta all'esame della successiva Assemblea Ordinaria dei Soci.
4. Tutti i Soci hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dalla Legge; essi possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci
5. I Soci hanno diritto di voto, esercitabile solo direttamente, per l'approvazione dei Regolamenti e delle delibere assembleari, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché per le eventuali modifiche dello Statuto.
6. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.
7. I Soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo degli atti dell'Associazione secondo quanto stabilito dalla Legge e dallo Statuto.
8. I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti sociali e di versare annualmente la quota sociale di adesione.
9. I Soci che desiderano svolgere attività volontaria per l'Associazione e in nome dell'Associazione devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi alle disposizioni e mandati del Consiglio Direttivo ed agli eventuali Regolamenti interni dell'Associazione.
10. Le prestazioni fornite dai Soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non sia affidato un incarico professionale o altro incarico lavorativo la cui retribuzione risulti da circostanziata commessa, per espressa motivata delibera del Consiglio Direttivo.



Articolo 7 - Vita associativa

1. Le quote annue ed i contributi straordinari dei Soci sono intransmissibili, non rivalutabili e non sono rimborsabili ai soci receduti o esclusi.
2. La qualità di Socio cessa esclusivamente per:
 - a. dimissioni scritte formalmente recapitate all'Associazione;
 - b. mancato pagamento della quota sociale per l'anno in corso entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
 - c. esclusione per gravi motivi, disposta dal Consiglio Direttivo;
 - d. decesso dell'associato.
3. Il recesso, comunque manifestatosi, ha effetto immediato.
4. Non è ammessa l'autosospensione temporanea del Socio.
5. La convocazione dei Soci alle riunioni degli organi dell'Associazione è effettuata individualmente e privilegiando l'utilizzo della posta elettronica anche non certificata.
6. Gli atti dell'Associazione sono redatti in lingua italiana corrente e vengono conservati nell'Archivio sociale che resta accessibile ai Soci; il sito web dell'Associazione è comunque rivolto a dare massima trasparenza alle attività.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente ed il Vicepresidente;

- d) il Segretario;
 - e) il Tesoriere;
 - f) il Collegio dei Probiviri;
 - g) il Revisore dei Conti.
2. Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e del tutto gratuite e non danno luogo comunque ad indennità e rimborsi spese forfetari.
 3. Le elezioni delle cariche sociali si svolgono a scrutinio segreto, sulla base delle candidature ed autocandidature presentate fino al momento della votazione.

Articolo 9 - Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea è convocata in via ordinaria, dal Presidente, almeno una volta all'anno entro il mese di marzo per verificare le attività svolte nell'esercizio precedente, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri necessari del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'Associazione. Specifici argomenti sono inoltre inseriti all'ordine del giorno previa richiesta al Consiglio Direttivo, presentata in tempo utile per la convocazione, con nota sottoscritta da almeno 10 Soci e corredata dalla relativa proposta di deliberazione.
3. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria per decidere su altre specifiche questioni da indicare nell'ordine del giorno, dal Presidente ovvero dal Segretario su concorde richiesta di almeno un terzo dei Soci.
4. L'Assemblea deve essere convocata, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante avviso sul sito web e mediante comunicazione personale a ciascun socio con posta elettronica, ovvero con altri adeguati mezzi, in giorni, luoghi (comunque nell'ambito del comune di Venezia) ed orari che possano agevolare l'effettiva partecipazione dei Soci; a tal fine la lettera di convocazione indica l'orario massimo di conclusione dei lavori; i lavori assembleari potranno prolungarsi oltre tale orario solo col consenso unanime dei presenti. L'indizione dell'Assemblea in seconda convocazione può essere contestuale all'indizione dell'Assemblea in prima convocazione, essa deve tuttavia essere prevista a distanza di almeno 24 ore.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; ove non si raggiunga il quorum di presenze entro sessanta minuti dall'orario di convocazione, la riunione è sciolta. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
6. L'Assemblea, ad inizio della seduta, nomina un Presidente dell'Assemblea con compito di:
 - a) verificare la regolarità della convocazione;
 - b) dare lettura dell'ordine del giorno in apertura di seduta e curare che esso venga rispettato;
 - c) mantenere l'ordine nel corso della seduta e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni entro i limiti di tempo decisi dall'Assemblea stessa;
 - d) accogliere richieste di intervento, mozioni ed emendamenti;
 - e) controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;
 - f) dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.
7. Le votazioni dell'Assemblea si svolgono a scrutinio palese tranne che per l'elezione del Consiglio Direttivo ed a meno che essa non decida diversamente per singole votazioni.
8. Il Segretario dell'Associazione svolge di norma le funzioni di Segretario dell'Assemblea; in caso di sua assenza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, conferisce l'incarico ad altro Socio.
9. Le riunioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e conservato in una Raccolta dei verbali dell'Assemblea. Al verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea e l'elenco dei Soci in essere. Esso resta depositato presso la sede ed ogni Socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti viene comunicato ai soci tramite inserto sul sito web dell'Associazione oppure tramite lettera circolare trasmessa per email.



Articolo 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari di Soci, da un minimo di 5 ad un massimo di 15, scelti dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un biennio; in caso di cessazione anticipata di suoi componenti, questi sono automaticamente sostituiti dai Soci che, nell'ultima Assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei Soci eletti.
3. Per l'elezione del Consiglio Direttivo ogni votante può indicare, a scrutinio segreto, un numero di soci preferiti non maggiore del numero previsto dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito:
 - a) il Presidente ed il Vicepresidente;
 - b) il Segretario;
 - c) il Tesoriere.
5. Il Consiglio Direttivo può affidare a singoli Soci specifici incarichi esecutivi ritenuti necessari.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi, tramite email con preavviso di almeno tre giorni. Inoltre il Consiglio Direttivo può essere convocato, per le normali attività come per le urgenze, anche con preavviso ridotto facendo salva la regola del consenso.
7. Il Consiglio Direttivo delibera solo con la presenza di più della metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente; in caso di urgenze, il Consiglio Direttivo può deliberare sulla base di semplice scambio di email.
8. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione.
9. Il Consiglio Direttivo predisporre eventuali Regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione, la cui approvazione compete all'Assemblea dei Soci.

Articolo 11 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed effettiva dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei Soci. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito per motivi di urgenza dal Vicepresidente.
2. Il Presidente può delegare mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza a membri del Consiglio Direttivo oppure ad altri Soci.
3. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte degli organi competenti.

Articolo 12 - Segretario

1. Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'archivio degli atti e svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene la contabilità, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere redige specifico rendiconto dettagliato delle iniziative e campagne di raccolta fondi assicurandone notizia sul sito web dell'Associazione.

Articolo 14 - Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti verifica la contabilità e la situazione patrimoniale dell'Associazione e produce in proposito una propria relazione annuale da allegare ai bilanci consuntivi e preventivi; può inoltre formulare indicazioni e osservazioni al Consiglio Direttivo nel corso dell'esercizio.
2. Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea tra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, con mandato limitato alla revisione di due esercizi finanziari consecutivi.

Articolo 14 - Collegio di Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 Soci che non facenti parte del Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Soci; ogni votante può indicare un numero di candidati non superiore a 2.
3. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere, su istanza di Soci, eventuali controversie tra i Soci e tra Soci e Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio dei Probiviri si autoregola per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale è costituito dai beni di proprietà dell'Associazione e dagli eventuali avanzi di gestione.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote associative annuali e contributi straordinari dei Soci;
 - b) eventuali contributi di soggetti privati che siano accettati dal Direttivo;
 - c) eventuali contributi pubblici;
 - d) eventuali proventi derivanti da convenzioni;
 - e) eventuali entrate da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
 - f) eventuali donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
3. In nessun caso l'Associazione svolge attività commerciale in via esclusiva o principale.
4. Il Consiglio Direttivo propone annualmente l'importo delle quote associative e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 16 - Esercizio finanziario


1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo adotta, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria annuale.
3. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e dallo stato patrimoniale.
4. Il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa.
5. Lo stato patrimoniale evidenzia distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
6. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
7. L'Associazione si fa divieto di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
8. Gli eventuali avanzi di gestione sono interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 17 - Statuto

1. Eventuali modifiche allo Statuto sono sottoposte all'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con preavviso di 30 giorni allegando le proposte di modifica statutaria.
2. La modifica della Statuto deve essere approvata con una maggioranza di almeno due terzi dei presenti all'Assemblea.

Articolo 18 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è sottoposto all'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con preavviso di 30 giorni.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, unitamente alle disposizioni di cui al punto seguente.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



Articolo 19 - Altre normative di riferimento

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Articolo 20 - Norme provvisorie

1. All'atto costitutivo i Soci fondatori assumono le funzioni del Consiglio Direttivo e durano in carica per un biennio.
2. Il Collegio dei Provisori e il Revisore dei Conti sono eletti dalla prima Assemblea Ordinaria annuale.

**approvato all'unanimità nell'Assemblea costituente dei Soci fondatori
in Venezia, 30 settembre 2014**

	firmato
Brando AMENDOLA (nato a Venezia il 5 novembre 1940) residente a Venezia, Lido, via Negroponte, 12/e	<i>[Firma]</i>
Giancarlo CARNEVALE (nato a Napoli il 25 agosto 1942) residente a Venezia, Lido, via Rodi, 5	<i>[Firma]</i>
Salvatore LIHARD (nato a Napoli il 22 aprile 1953) residente a Venezia, Malamocco, calle della Madonna, 3	<i>[Firma]</i>
William PINARELLO (nato a Venezia il 9 gennaio 1932) residente a Venezia, Lido, via Rodi, 3	<i>[Firma]</i>
Marco ZANETTI (nato a Venezia il 17 dicembre 1949) residente in Venezia, Lido, via Paolo Renier, 2	<i>[Firma]</i>

